



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

La presente nota viene trasmessa solo
a mezzo e-mail, ai sensi dell'art. 47
D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

MIBACT-DG-BIC
SERV_2
0023846 16/12/2015
Cl. 34.53.16/19

Al Segretariato Generale

Ufficio Legislativo

Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio

E p.c. Direttore Generale di Gabinetto

Oggetto: manoscritto del Maimonide "*Codice dei Perplessi*" – Parere su ACCORDO

Si fa riferimento alla nota n. 15181 del 14/12/2015 con la quale codesto Segretariato generale chiedeva agli uffici in indirizzo il proprio definitivo parere in merito alle modifiche apportate all'art. 6 della bozza di Accordo sostitutivo di provvedimento amministrativo per l'esportazione del manoscritto Maimonide "*Codice dei Perplessi*".

Al riguardo, e per quanto di competenza, si rappresenta che la proposta di cui all'art. 6 è l'unica che desti qualche preoccupazione in merito alla conformità della medesima alle norme dettate dal Codice dei Beni Culturali in materia di esportazione temporanea di beni culturali vincolati, circa la possibilità della concessione *ex ante* dell'autorizzazione all'esportazione rispetto alla lista delle istituzioni richiedenti.

Questa Direzione Generale si rimette dunque al parere dell'Ufficio Legislativo in merito alla verifica della legittimità di esportazione temporanea di beni vincolati al di fuori di quanto espressamente previsto dalle procedure indicate:

- artt. 48 e 71 del Codice, che prevedono l'esibizione di adeguata documentazione da parte del richiedente e la relativa autorizzazione ministeriale subordinata alla prescrizione delle misure necessarie e compatibili con la tutela del bene da esportare;
- art. 67 comma 1, lettera d), laddove la procedura autorizzativa per l'uscita temporanea non implica l'applicazione dei commi 4 e 5 dell'art. 71, solo in "*attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocità e per la durata stabilita negli accordi medesimi, che non può essere, comunque, superiore a quattro anni*".

Qualora l'Ufficio Legislativo ritenga che l'impianto normativo attuale possa preveder l'autorizzazione di cui alla convenzione in esame, questa Direzione Generale darà il proprio positivo parere.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dot. ssa Rossana Rummo)